

*Poste delle Lettere; e de' Corrieri.*

I. Le Lettere di mezzo foglio, o di foglio comune o mercantile sono giudicate del peso di un quarto d' oncia: le altre pagano a peso in ragione d' oncia, e di ottavo in ottavo d' oncia per differenza.

II. Le lettere che circolano dentro la Repubblica pagano soldi dodici per oncia alla riscossione. Se portate da' pedoni o cavallanti pagano la metà.

III. Le lettere che vengono da' Stati limitrofi, dentro Italia, o dai Grigioni pagano soldi sedici per oncia. Tutte le procédenze estere d'Italia, e fuori d'Italia pagano soldi ventiquattro per oncia. Il Governo determina i paesi limitrofi, e quegli esteri d'Italia, e ne rende infeso il pubblico.

IV. Le lettere che vengono da fuori Stato per mezzo d' Ufficij, o Corrieri convenzionati, pagano, oltre i carichi e sborsi alle medesime, giusta le convenzioni, soldi, dodici l'oncia. Il Governo fa rinnovare le convenzioni e stabilirne delle nuove, secondo crederà del maggiore interesse nazionale cogli Ufficij e Corrieri esteri.

V. E' parimente autorizzato il Governo a convenire per le lettere, che si vogliono transitare per mezzo degli Ufficij postali della Repubblica.